



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania

Media-Conciliazione Forense – Verbania

Organismo di Mediazione

Istituito ai sensi del D.L.vo n. 28/2010 e D.M. Giustizia n. 180/2010

Con delibera del C.O.A. del 07 febbraio 2011

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 18 novembre 2011 al n. 733

STATUTO

aggiornato con Delibera C.O.A. del 26 luglio 2022

STATUTO

Art.1

Disposizione preliminare

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L.vo n. 28/2010 è istituito, quale articolazione interna del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, l'Organismo di Mediazione denominato "**Media-Conciliazione Forense-Verbania**".*

Art.2

Sede

L'Organismo ha sede e svolge le sue funzioni presso la sede del Tribunale di Verbania.

Art.3

Oggetto dell'Attività

L'organismo di mediazione ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di mediazione prevista da D.Lgs. 28/2010 nonché lo svolgimento di attività di mediazione in ogni altra controversia civile e commerciale comprese quelle in materia di lavoro relativa a diritti disponibili fra soggetti pubblici e privati, escluse quelle attinenti le materie di cui al D. L.vo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo).

Art.4

Amministrazione

L'Organismo è amministrato da un Comitato di Gestione composto da otto membri nominati dal Consiglio dell'Ordine di cui tre scelti tra i suoi componenti e cinque tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati.

I Componenti del Comitato di Gestione svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Al suo interno il Comitato di Gestione elegge, a maggioranza di voti, il Coordinatore, il Segretario ed il Referente per i rapporti con la Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.

Il mandato dei membri del Comitato di Gestione coincide con quello del Consiglio dell'Ordine.

Sino all'insediamento del nuovo Comitato quello in scadenza svolge le funzioni in regime di prorogatio.

In caso di assenza e/o impedimento del Segretario le sue funzioni sono svolte dal Segretario dell'Ordine degli Avvocati; nel caso di assenza e/o impedimento del Referente Min. Giust. per la statistica le sue funzioni sono svolte dal Segretario dell'Organismo di Mediazione.

Art.5

Il Coordinatore

Il Coordinatore:

- 1. rappresenta l'Organismo;*
- 2. esegue le delibere del Comitato di Gestione, del quale ne convoca e presiede le sedute fissando i punti all'ordine del giorno;*
- 3. è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei Mediatori;*
- 4. esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei Mediatori;*
- 5. svolge ogni altra funzione attribuitagli da presente Statuto;*
- 6. può delegare singole funzioni a uno dei componenti del Comitato di Gestione.*

STATUTO

Art.6

Il Segretario

Il Segretario:

1. *coadiuva il Coordinatore nell'amministrazione del servizio di mediazione;*
2. *esamina le richieste di conciliazione e provvede alla designazione dei Mediatori;*
3. *cura la redazione dei verbali delle sedute del Comitato di Gestione;*
4. *tiene i fascicoli delle procedure di mediazione;*
5. *dirige e coordina tutte le attività del personale di segreteria;*
6. *cura tutti gli incombeni successivi alla conclusione del procedimento di mediazione;*
7. *trasmette, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;*

Art.7

Referente Direzione Statistica del Ministero

Il Referente mantiene i rapporti con la Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia e svolge le attività di cui alla Circolare Tecnica 15 novembre 2013 del Min. Giustizia ed ogni altra a tal fine richiesta dal Ministero.

Art.8

Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione viene convocato dal Coordinatore senza formalità particolari.

Il Comitato è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza del Coordinatore, ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni del Comitato sono verbalizzate in un apposito registro che viene custodito presso la segreteria.

Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti: in caso di parità di voti prevale quella del Coordinatore o del suo facente funzioni.

Art.9

Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato provvede a:

1. *Stilare e mantenere aggiornato l'elenco dei Mediatori, determinando nei limiti di legge i requisiti che gli interessati debbono possedere per l'inserimento nell'elenco ed il successivo mantenimento dell'iscrizione, anche in relazione alle necessità dell'Organismo;*
2. *tenere il Registro, anche informatico, degli affari di mediazione;*
3. *esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;*
4. *vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;*
5. *provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'elenco dei Mediatori;*

STATUTO

6. *provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato;*
7. *individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;*
8. *Organizzare corsi di formazione/aggiornamento per i mediatori, seminari, convegni, tavole rotonde ed incontri di studio ed approfondimenti sui sistemi A.D.R. in genere, eventualmente prevedendo che la partecipazione ai medesimi costituisca requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei Mediatori dell'O.d.M.;*
9. *Determina, nei limiti di legge, i criteri di assegnazione delle procedure ai singoli mediatori;*
10. *Delibera sul Regolamento di procedura e sulle sue modifiche e/o integrazioni.*

Art.10

Personale dipendente

Per lo svolgimento delle attività di segreteria, l'Organismo può avvalersi di personale dipendente del Consiglio dell'Ordine all'uopo delegato.

Detto personale ha l'obbligo della riservatezza, con divieto di assumere obblighi o diritti connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, e di percepire compensi dalle parti.

Art.11

Elenco dei Mediatori

L'Organismo si avvale, per svolgere le sue funzioni, di Mediatori iscritti nei propri elenchi che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento indicati dal Consiglio Nazionale Forense e/o approvati dal Comitato di Gestione, non in contrasto con la normativa nazionale primaria e secondaria.

L'Organismo provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di permanenza ed al conseguente aggiornamento dell'elenco dei mediatori entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'elenco verificato ed eventualmente aggiornato dev'essere inviato entro 10 gg. al Ministero competente.

Nel caso in cui si ravvisi la necessità di procedere all'inserimento di nuovi mediatori nel proprio elenco, gli stessi andranno scelti, previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati nel presente articolo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute, a partire da quella più risalente.

L'Organismo e, per esso, il Comitato di Gestione tendono a mantenere un numero congruo di mediatori iscritti proporzionale alle istanze di mediazione trattate in modo che ad ogni mediatore possa essere assegnato annualmente un numero di procedimenti tale da garantire l'acquisizione di un adeguato livello di esperienza per una maggiore efficienza del servizio.

Art.12

Il Mediatore

Possono essere inseriti, su domanda, negli elenchi dei Mediatori dell'Organismo gli Avvocati iscritti all'albo presso il Tribunale di Verbania.

Per l'iscrizione il Mediatore deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1.

STATUTO

Il Mediatore deve inoltre dichiarare di non ricoprire incarichi di rappresentanza, gestione e responsabilità in altri organismi di mediazione pubblici e privati e, comunque, impegnarsi a non assumere detti incarichi.

Art.13

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco dei Mediatori

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Organismo è, con delibera del Comitato di Gestione, immediatamente sospeso in via cautelare dall'elenco e sostituito nell'incarico da altro Mediatore all'uopo designato.

Il Mediatore sospeso viene invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria l'Organismo può:

- 1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;*
- 2. cancellarlo dall'elenco dei Mediatori;*

Nel caso di esposto di una delle parti interessate, l'Organismo provvede nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Mediatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:

- 1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;*
- 2. sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 2.*

Il mediatore può presentare, per una sola volta nel corso della sua attività di mediatore, comunicazione al Comitato di gestione di sospensione volontaria con effetto immediato dall'attribuzione di nuovi incarichi per un termine massimo di sei mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi solo a fronte di istanza motivata ed in presenza di gravi motivi che dovranno essere specificamente indicati nella predetta e valutati dal Comitato di Gestione che deciderà in merito.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione.

Art.14

Risorse economiche dell'Organismo

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del Consiglio dell'Ordine ed è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Sino alla concorrenza del 20% del saldo attivo risultante sul c/c dell'O.d.M. al 31 dicembre dell'anno solare precedente, e comunque sino alla concorrenza di euro 3.000,00, il Comitato di Gestione delibera in autonomia ogni spesa relativa alle attività di cui al punto 8 del precedente art. 9. Spese per importi superiori o per qualsiasi altro titolo dovranno essere previamente approvate dal Consiglio dell'Ordine.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del Consiglio dell'Ordine, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo.

Il Comitato di Gestione è tenuto a presentare al Consiglio, entro il venti gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, rendiconto contabile-finanziario della propria gestione. Il Consiglio provvede alla sua eventuale approvazione.

Il Consiglio è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore ad Euro 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo.

STATUTO

Le entrate dell'Organismo saranno utilizzate per compensare le maggiori uscite del Consiglio derivanti dalle attività dell'Organismo e in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- *per remunerare l'attività del mediatore;*
- *spese del personale (maggiori costi per i dipendenti del C.d.O assegnati all'Organismo);*
- *spese di cancelleria (maggiori costi per macchinari, modulistica e cancelleria derivanti dall'attività dell'Organismo);*
- *spese postali e telefoniche (maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'Organismo);*
- *altri costi (maggiori costi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo);*

In via provvisoria, salva la verifica del risultato del prossimo bilancio d'esercizio, si stabilisce che le entrate (al netto delle spese di avvio) relative ad ogni singolo affare vengano così assegnate:

40% all'Organismo;

40% al Mediatore;

20% al Fondo Comune da ripartire, al termine di ciascun anno solare, fra i Mediatori che nel medesimo anno abbiano trattato procedimenti non proseguiti oltre il "primo incontro" di cui all'art. 8, co. I, del D.L.vo n. 28/10, in proporzione al numero dei procedimenti trattati.